

Messaggio

numero	data	Dipartimento
5604	1° dicembre 2004	ISTITUZIONI
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sulle mozioni 21 giugno 2004 presentate da Alex Pedrazzini:

- ◆ “Obbligo di presentazione dell’estratto del casellario giudiziale previsto dall’art. 60 LEDP” (Atto I)
- ◆ “Obbligo di presentazione dell’estratto del casellario giudiziale previsto dall’art. 60 LEDP” (Atto II)
- ◆ “Dalla parte delle vittime, non dei delinquenti”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre il rapporto del Consiglio di Stato sulle tre mozioni presentate dal deputato Alex Pedrazzini il 21 giugno 2004. Esse riguardano la modificazione dell’art. 60 cpv. 3 della legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP), approvata dal Gran Consiglio il 22 marzo 2004. La nuova disposizione introduce l’obbligo di allegare l’estratto del casellario giudiziale a tutte le proposte di candidatura presentate per le elezioni cantonali, comunali, dei deputati ticinesi al Consiglio degli Stati e dei Giudici di pace e dei loro supplenti. L’introduzione di quest’obbligo trae origine dalla volontà del Gran Consiglio di “dare la possibilità al cittadino elettore di essere meglio informato sui candidati alle elezioni politiche [elaborando] una disposizione per cui ogni candidato al potere legislativo o esecutivo cantonale o comunale, presenti l’estratto del casellario giudiziale e che la consultazione dello stesso sia resa possibile a ogni cittadino elettore” (rapporto di maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici del 13 febbraio 2003, pag. 6). Il tenore del nuovo art. 60 cpv. 3 LEDP è dunque conforme alle indicazioni della Commissione, accolte il 24 marzo 2003 dal Gran Consiglio.

Il 13 dicembre 2002 l’Assemblea federale ha approvato la modificazione della parte generale del Codice penale (CP 2002), che potrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2006; essa comprende la revisione delle norme sul casellario giudiziale. In particolare, l’art. 371 CP 2002 prescrive che nell’estratto del casellario giudiziale rilasciato a privati figurano solo le sentenze pronunciate per crimini nonché le interdizioni dell’esercizio di una professione. Il nuovo Codice penale definisce crimini i reati per i quali è comminata una pena detentiva di oltre tre anni (art. 10 cpv. 2 CP 2002). I reati per i quali è comminata una pena detentiva sino a tre anni (delitti) non figurano negli estratti rilasciati a privati. Di conseguenza, è vero che dai “nuovi” estratti del casellario giudiziale saranno escluse alcune indicazioni finora riportate. È altrettanto vero che l’esame circa le informazioni che è giusto che siano riportate e quelle che non lo devono essere sia stato eseguito sia dal Consiglio federale (FF 1999 1848-1849), sia dall’Assemblea federale approvando le nuove disposizioni. La limitazione dell’iscrizione a tali dati è, per il Consiglio federale, “una soluzione realizzabile

e soddisfacente” (FF 1999 1849). Di conseguenza, il Governo e il Parlamento federali hanno diviso i reati gravi dai reati meno gravi fondandosi sulla distinzione fra crimini e delitti. Questa soluzione ha comunque il pregio di essere semplice, perché si basa sulla legislazione federale in materia penale, che stabilisce la gravità del reato nella comminazione della pena. Inoltre, non deve nemmeno essere dimenticato che il nuovo art. 60 cpv. 3 LEDP rappresenta l'unica possibilità di disporre di informazioni - seppur meno esauriente di prima - sulla situazione penale dei candidati.

L'attenzione sul contenuto dell'estratto non deve distogliere dal fatto che esso comunque non è necessariamente completo. Infatti, per esempio, due medesime fattispecie possono comportare la condanna della prima persona, ma non della seconda quando in quest'ultimo caso la parte lesa rinuncia a presentare la querela. Ciò non significa tuttavia che il trattamento più favorevole di cui ha beneficiato la seconda persona sia conseguente a una "minore colpa". Inoltre, l'art. 369 cpv. 1 CP 2002 stabilisce i termini, trascorsi i quali le iscrizioni sono eliminate d'ufficio. Per esempio, le condanne a una pena detentiva inferiore a un anno o a una multa sono eliminate dopo dieci anni, anche nel caso degli esempi che figurano nella terza mozione.

Nei mesi scorsi, alcuni deputati hanno presentato atti parlamentari nei quali si solleva qualche perplessità sull'adeguamento delle norme federali concernenti il casellario giudiziale, domandandosi se la modificazione della LEDP avrà ancora senso quando saranno poste in vigore le nuove disposizioni del Codice penale. Tra gli atti parlamentari che toccano questo tema figurano le tre mozioni del 21 giugno 2004 oggetto del presente rapporto governativo.

I. MOZIONI CONCERNENTI L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELL'ESTRATTO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PREVISTO DALL'ART. 60 LEDP (ATTI I E II)

Entrambe le mozioni invitano il Governo a non porre in vigore la modificazione dell'art. 60 cpv. 3 LEDP in tempi brevi. La prima domanda di attendere fino al 1° aprile 2005, la seconda fino al 1° gennaio 2006. Il Consiglio di Stato condivide la proposta di fare entrare in vigore la modificazione, concernente l'obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziale, dopo lo svolgimento delle elezioni comunali differite. Poiché le successive elezioni si terranno nella primavera del 2007, quindi, riservate eventuali ulteriori modificazioni legislative adottate dal Gran Consiglio, si potrà attendere anche fino a quel momento per porre in vigore la nuova versione dell'art. 60 cpv. 3 LEDP.

II. MOZIONE "DALLA PARTE DELLE VITTIME, NON DEI DELINQUENTI"

Nell'atto parlamentare si domanda al Consiglio di Stato di esaminare quali misure possano essere adottate a livello cantonale al fine di permettere un'informazione più ampia sui precedenti penali dei candidati, rispettivamente di far intervenire le autorità federali per garantire ciò.

Innanzitutto, va precisato che le norme sul casellario giudiziale rientrano nella competenza delle autorità federali e i Cantoni non hanno la possibilità di modificarle. L'Assemblea federale ha approvato quelle disposizioni il 13 dicembre 2002. Esse stabiliscono anche quali sono le autorità federali e cantonali che possono trattare o accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale.

Riguardo ai rapporti con le autorità federali, rileviamo che in occasione dell'incontro dell'8 settembre 2004 tra il Consiglio di Stato e la Deputazione ticinese, il Governo ha informato i rappresentanti del nostro Cantone nell'Assemblea federale sulla questione, con particolare riferimento alle difficoltà che le nuove norme avrebbero comportato alle autorità cantonali.

Il Governo intende comunque sottoporre la questione anche direttamente alle autorità federali competenti. In particolare, il Consiglio federale prevede di porre in consultazione entro la fine di quest'anno una modificazione delle norme del Codice penale sul casellario giudiziale. Sebbene oggetto della consultazione non saranno le informazioni contenute nell'estratto del casellario giudiziale, il Consiglio di Stato intende esprimere in quell'occasione le perplessità sul contenuto dell'estratto rilasciato a privati emerse in sede parlamentare, motivando la necessità di disporre di un documento su cui figurano più informazioni rispetto a quelle previste con la revisione del Codice penale, approvata dall'Assemblea federale, e invitando di conseguenza le autorità federali a rivedere quelle norme.

L'art. 367 del Codice penale nella versione approvata dall'Assemblea federale il 13 dicembre 2002 indica in maniera esaustiva le autorità federali e cantonali che possono avere accesso al casellario giudiziale. Tra esse non figurano le autorità competenti nel campo dei diritti politici. L'art. 367 cpv. 6 lett. g CP 2002 conferisce al Consiglio federale la facoltà di designare ulteriori autorità che possono consultare, o a cui possono essere comunicate le informazioni contenute nel casellario. In questo caso, la consultazione e la comunicazione non sarebbero vincolate dalla limitazione - valevole per i privati cittadini - alle sole condanne per crimini. Inoltre, ciò potrebbe essere effettuato tramite il servizio di coordinamento cantonale che si occupa degli aspetti connessi con il casellario giudiziale. Questo potrà essere fatto solo con il consenso esplicito delle autorità federali. Ciò comporterà un aggravio molto importante per quel servizio perché esso nel giro di pochi giorni dovrebbe esaminare centinaia (nel caso di elezioni cantonali) o migliaia (nel caso di elezioni comunali) di candidati. Inoltre, è assai dubbio che quei dati possano essere comunicati a terzi (gli elettori), perché reputiamo improbabile che il Consiglio federale consenta l'accesso a quelle informazioni con una tale condizione. Per contro, quelle informazioni potrebbero essere impiegate nell'ambito dell'esame dei precedenti penali dei candidati nell'ottica della destituzione ai sensi della proposta formulata nell'iniziativa parlamentare.

Il 24 marzo 2004 è stata presentata una iniziativa parlamentare nella forma generica, nella quale si domanda di introdurre la possibilità di destituire i membri del Gran Consiglio, dei Consigli comunali e delle Giudicature di pace nel caso di condanne per reati intenzionali alla dignità della carica. L'atto parlamentare vuole dunque estendere il campo di applicazione delle disposizioni che ora valgono per i membri del Consiglio di Stato e dei Municipi. A questo proposito, ci permettiamo solo di osservare che l'art. 81 della legge organica giudiziaria, che si applica anche ai Giudici di pace e ai loro supplenti, conferisce al Consiglio della magistratura la competenza di sanzionare disciplinarmente - anche con la destituzione - il magistrato che, con il suo comportamento, offende la dignità della magistratura.

Seppure la presentazione dell'estratto del casellario giudiziale e la destituzione non siano due aspetti in contraddizione tra loro, ma complementari, perché perseguono obiettivi in parte diversi (informazione nei confronti degli elettori; divieto di accedere a cariche elettive), ci si può domandare se sia opportuno introdurre entrambi i principi, considerato che le due misure comporteranno importanti oneri amministrativi.

Il Consiglio di Stato, prima di approfondire il tema della destituzione dei membri del Gran Consiglio e dei Consigli comunali, attende la decisione del Parlamento sull'iniziativa parlamentare generica del 24 marzo 2004.

II. CONCLUSIONI

In conclusione, il Consiglio di Stato accoglie le mozioni nel senso delle argomentazioni esposte. Di conseguenza, la modificazione dell'art. 60 cpv. 3 LEDP non sarà posta in vigore prima del 2006, così come domandato nelle prime due mozioni. In conformità a quanto domandato nella terza mozione, il Consiglio di Stato formulerà alle autorità federali la proposta di modificare le norme del Codice penale concernenti il casellario giudiziale, così da introdurre di nuovo anche i delitti nell'elenco delle informazioni figuranti nell'estratto. Il Governo domanderà anche se il Consiglio federale considera compatibile con lo scopo del casellario giudiziale l'estensione della facoltà di consultare il casellario giudiziale completo alle autorità competenti in materia di diritti politici.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Annesse: Mozioni 21.06.2004

MOZIONE

Obbligo di presentazione dell'estratto del casellario giudiziario previsto dall'art. 60 LEDP votato dal Gran Consiglio il 22 marzo 2004

"Gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare!"

Atto I: nuovo art. 60 LEDP, data d'entrata in vigore della norma

del 21 giugno 2004

La caratteristica esclamazione di Gino Bartali che fa da titolo al nostro atto parlamentare ben si addice purtroppo ad una recente decisione del Gran Consiglio ticinese.

Infatti nel corso della seduta di lunedì 22 marzo il Parlamento ha modificato l'art 60 LEDP inserendo, dopo alcuni esercizi di alto contorsionismo, il principio secondo il quale i candidati ad una carica elettiva cantonale o comunale dovranno in futuro rendere pubblica la loro posizione giudiziaria presentando l'estratto del casellario.

L'obiettivo è quello di offrire all'elettore la possibilità di scegliere con cognizione di causa valutando se tale o tal altro candidato meriti fiducia in considerazione anche di suoi eventuali trascorsi penali.

Le voci critiche che si sono levate (in particolare attraverso il rapporto di minoranza Adobati) non hanno raccolto sufficienti consensi e la modifica legislativa è stata appunto approvata.

In perfetta coerenza con quanto sopra, due giorni più tardi il gruppo PPD ha presentato un'iniziativa generica per inserire nella nostra legislazione il principio che permetta la destituzione dei membri di consessi politici cantonali e comunali autori di reato.

La procedura segue il suo corso e l'oggetto, assegnato alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici, tornerà a medio termine in Parlamento.

Per evitare flagranti disparità di trattamento

Si sarebbe quindi potuto attendere pazientemente questa scadenza per riproporre il tema se non ci fosse una questione contingente sulla quale occorre chinarsi rapidamente per evitare flagranti disparità di trattamento.

Già il 22 marzo in aula il deputato Attilio Bignasca aveva manifestato il dubbio che alcune modifiche del Codice penale svizzero che entreranno prossimamente in vigore avrebbero potuto stravolgere i presupposti del problema e vanificare così gli sforzi del Parlamento.

All'affermazione non si prestò probabilmente l'attenzione che avrebbe meritato.

Torniamo sull'oggetto e questo a seguito anche di un interessante articolo di Fulvio Pezzati dal titolo "Quando il Parlamento dà prova di slanci etici e piccole amnesie" apparso il 30 marzo sul Giornale del Popolo.

A norma dell'art 371 del Codice penale che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2006 sull'estratto del casellario giudiziario rilasciato a privati figureranno in futuro unicamente le sentenze pronunciate per crimini nonché l'interdizione dell'esercizio di una professione.

È crimine ai sensi dell'art 10 dello stesso testo il reato per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. Si tratta di una vera e propria rivoluzione rispetto alla situazione attuale, che prevede figurino sull'estratto anche le condanne per i delitti (da tre giorni a tre anni quindi) come pure per certe contravvenzioni.

Da ciò discenderebbe una palese discriminazione se l'art 60 LEDP votato dal Gran Consiglio entrasse in vigore nel corso dei prossimi mesi.

Infatti i candidati che si sono presentati alle recenti elezioni comunali non hanno logicamente dovuto presentare alcun estratto, poiché la norma ancora non aveva effetto.

I candidati alle elezioni cantonali nel 2007 ed alle comunali nel 2008 da parte loro presenteranno sì l'estratto, ma secondo le nuove norme contenute nel Codice penale a quel momento in vigore.

Questo significa che potrà presentare un estratto vergine anche colui che è stato condannato per reati di una certa gravità, ma per i quali l'articolo della parte speciale del Codice penale non prevede una pena detentiva superiore ai tre anni e che quindi non sono tecnicamente definibili come crimini.

Così sarà ad esempio per :

- l'omicidio colposo, le lesioni semplici o l'omissione di soccorso;
- l'appropriazione semplice;
- la diffamazione, la calunnia;
- gli atti sessuali con persone dipendenti, l'esibizionismo, la pornografia, la sottrazione di minorenni;
- la pubblica istigazione alla violenza;
- la discriminazione razziale.

La lista non è terminata e sarebbe lunga. Si possono aggiungere la denuncia mendace, lo sviamento della giustizia, il favoreggiamento, la liberazione di detenuti, la violenza contro le autorità ed i funzionari.

Un estratto di candore esemplare potrà presentarlo, per guadagnarsi la fiducia dell'elettorato, anche colui che è stato condannato l'anno precedente per corruzione elettorale, frode elettorale, violazione del segreto del voto.

Chi rimarrà con la "peppa tencia" in mano? Ebbene, i candidati agli esecutivi ed ai legislativi comunali di quegli enti locali aggregati che hanno visto slittare le elezioni al 13 marzo 2005. Loro dovranno - se il nuovo articolo 60 LEDP entrasse in vigore prima di allora - presentare l'estratto, pagare quindici franchetti per ottenerlo, ma soprattutto saranno praticamente gli unici ad esporre pubblicamente i reati "minori" commessi (se così li si vogliono chiamare).

Da qui la necessità che la norma votata dal Parlamento lo scorso 22 marzo resti "congelata" per lo meno sino a dopo questa scadenza.

Per queste ragioni, facendo uso delle facoltà previste dall'art. 101 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti col Consiglio di Stato chiedo al Governo - nella forma della mozione, proposta scritta fatta affinché si esamini l'opportunità di prendere un provvedimento di interesse generale - di valutare la possibilità di fissare l'entrata in vigore dell'art 60 LEDP al più presto al 1° aprile 2005, primo aprile che pare d'altronde confacente ad una norma che, come avremo occasione di esporre in un successivo atto parlamentare, costituisce una delle più improvide decisioni mai prese dal Parlamento ticinese.

Alex Pedrazzini

MOZIONE

Obbligo di presentazione dell'estratto del casellario giudiziario previsto dall'art. 60 LEDP votato dal Gran Consiglio il 22 marzo 2004

"Gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare!"

Atto II: la clamorosa autorete del Parlamento ticinese

del 21 giugno 2004

La caratteristica esclamazione di Gino Bartali che fa da titolo al nostro atto parlamentare ben si addice purtroppo ad una recente decisione del Gran Consiglio ticinese.

Infatti nel corso della seduta di lunedì 22 marzo il Parlamento ha modificato l'art 60 LEDP inserendo, dopo alcuni esercizi di alto contorsionismo, il principio secondo il quale i candidati ad una carica elettiva cantonale o comunale dovranno in futuro rendere pubblica la loro posizione giudiziaria presentando l'estratto del casellario.

L'obiettivo è quello di offrire all'elettore la possibilità di scegliere con cognizione di causa valutando se tale o tal altro candidato meriti fiducia in considerazione anche di suoi eventuali trascorsi penali.

Le voci critiche che si sono levate (in particolare attraverso il rapporto di minoranza Adobati) non hanno raccolto sufficienti consensi e la modifica legislativa è stata appunto approvata.

In data odierna ho presentato una mozione al Governo con la quale chiedo che la norma in questione non entri in vigore prima delle elezioni comunali previste per il mese di marzo del prossimo anno (Comuni aggregati). Si tratta d'una misura d'urgenza che eviterà una discriminazione flagrante e che ci auguriamo quindi venga accolta.

Se anche così fosse tuttavia il problema di fondo permarrrebbe. Occorre affrontarlo prima di dover sopportare le conseguenze nefaste di una decisione in sé improvvida.

Già il 22 marzo in aula il deputato Attilio Bignasca aveva manifestato il dubbio che alcune modifiche del Codice penale svizzero che entreranno prossimamente in vigore avrebbero potuto stravolgere i presupposti del problema e vanificare così gli sforzi del Parlamento.

All'affermazione non si prestò probabilmente l'attenzione che avrebbe meritato.

Fulvio Pezzati in un interessante articolo dal titolo "Quando il Parlamento dà prova di slanci etici e piccole amnesie" apparso il 30 marzo sul Giornale del Popolo ha mostrato le "storture" della soluzione adottata e noi imbocchiamo la stessa via.

Siamo tutti brava gente

A norma dell'art 371 del Codice penale che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2006 sull'estratto del casellario giudiziario rilasciato a privati figureranno in futuro unicamente le sentenze pronunciate per crimini nonché l'interdizione dell'esercizio di una professione.

È crimine ai sensi dell'art 10 dello stesso testo il reato per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. Si tratta di una vera e propria rivoluzione rispetto alla situazione attuale che prevede figurino sull'estratto anche le condanne per i delitti (da tre giorni a tre anni quindi) come pure per certe contravvenzioni.

A partire dal 2006 potrà infatti presentare un estratto vergine anche colui che è stato condannato per reati di una certa gravità, ma per i quali l'articolo della parte speciale del Codice penale non prevede una pena detentiva superiore ai tre anni e che quindi non sono tecnicamente definibili come crimini.

Così sarà ad esempio per :

- l'omicidio colposo, le lesioni semplici o l'omissione di soccorso;

- l'appropriazione semplice;
- la diffamazione, la calunnia;
- gli atti sessuali con persone dipendenti, l'esibizionismo, la pornografia, la sottrazione di minorenni;
- la pubblica istigazione alla violenza;
- la discriminazione razziale;
- la denuncia mendace;
- lo sviamento della giustizia;
- il favoreggiamento;
- la liberazione di detenuti;
- la violenza contro le autorità ed i funzionari.

Un estratto di candore esemplare potrà presentarlo, per guadagnarsi la fiducia dell'elettorato, anche colui che è stato condannato l'anno precedente per corruzione elettorale, frode elettorale, violazione del segreto del voto. Si è all'apoteosi dell'assurdo!

Con la modifica dell'art. 60 LEDP il Gran Consiglio ticinese voleva aiutare l'elettore. Ebbene, ha lanciato un boomerang come meglio non avrebbe saputo fare il più provetto aborigeno australiano.

A partire dal 2006 infatti la presentazione dell'estratto del casellario non solo non contribuirà a fare chiarezza, ma farà passare per stinchi di santo anche coloro che proprio santi non lo sono ed hanno alle loro spalle condanne non certo lievi (che sono valse cioè pene fino a tre anni).

Errare humanum est, perseverare diabolicum: l'indulgenza assolutoria che il Gran Consiglio merita per aver sbagliato in buona fede si scioglierebbe come neve al sole se non si adottassero, in collaborazione col Consiglio di Stato, le misure necessarie per escludere gli effetti perversi di cui sopra.

Come? Ritardando l'entrata in vigore dell'art 60 LEDP almeno sino al 1° gennaio 2006. Prima di quella data infatti siamo certi che le nostre autorità cantonali, nel quadro dell'esame dell'iniziativa generica presentata il 24 marzo 2004 dal Gruppo PPD per inserire nella nostra legislazione il principio che permetta la destituzione dei membri di consessi politici cantonali e comunali autori di reato, riusciranno a rimettere ordine in una materia delicata dove, con le buone intenzioni, si è in realtà lastricata una di quelle strade che sappiamo dove solitamente portano...

Certo quella che proponiamo è pratica inusitata, legalmente e politicamente discutibile, ma costituisce a questo punto il minore dei mali. Constatiamo comunque che proprio il Consiglio federale non si fa scrupoli nel ritardare sino a quella data l'entrata in vigore delle modifiche del Codice penale decise dal Parlamento già il 13 dicembre 2002. A questo punto la concomitanza dei due momenti sembra imporsi indipendentemente dalle critiche di merito che si possono formulare.

Per queste ragioni, facendo uso delle facoltà previste dall'art 101 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti col Consiglio di Stato, chiedo al Governo - nella forma della mozione, proposta scritta fatta affinché si esamini l'opportunità di prendere un provvedimento di interesse generale - di valutare la possibilità di fissare l'entrata in vigore dell'art. 60 LEDP al 1° gennaio 2006 e di regalarsi così (e regalare al Parlamento) una pausa di riflessione per rivalutare l'obbligo della presentazione dell'estratto del casellario giudiziario inquadrando lo stesso nelle disposizioni penali che entreranno in vigore a quel momento.

Alex Pedrazzini

MOZIONE

Dalla parte delle vittime, non dei delinquenti

del 21 giugno 2004

A norma dell'art 371 del Codice penale, che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2006, sull'estratto del casellario giudiziario rilasciato a privati figureranno in futuro unicamente le sentenze pronunciate per crimini nonché l'interdizione dell'esercizio di una professione.

È crimine ai sensi dell'art 10 dello stesso testo il reato per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. Si tratta di una vera e propria rivoluzione rispetto alla situazione attuale, che prevede figurino sull'estratto anche le condanne per i delitti (da tre giorni a tre anni quindi) come pure per certe contravvenzioni.

Potrà infatti presentare un estratto vergine anche colui che è stato condannato per reati di una certa gravità, ma per i quali l'articolo della parte speciale del Codice penale non prevede una pena detentiva superiore ai tre anni e che quindi non sono tecnicamente definibili come crimini.

Così ad esempio per:

- omicidio colposo, lesioni semplici o omissione di soccorso;
- appropriazione semplice;
- diffamazione e calunnia;
- atti sessuali con persone dipendenti, esibizionismo, pornografia, sottrazione di minorenni;
- pubblica istigazione alla violenza;
- discriminazione razziale;
- denuncia mendace, sviamento della giustizia;
- favoreggiamento;
- liberazione di detenuti;
- violenza contro le autorità ed i funzionari;
- corruzione elettorale, frode elettorale, violazione del segreto del voto.

La legislazione cantonale contempla una lunga serie di norme che prevedono l'obbligo di presentare l'estratto privato del casellario giudiziale per permettere a diverse autorità di verificare l'assenza di precedenti penali. Così è per chi intende svolgere certe funzioni o certe professioni, iscriversi a determinati esami, beneficiare di permessi o ottenere patenti.

Basti ricordare tra gli altri l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta, di fiduciario, d' esercente, di investigatore privato, la possibilità d'essere collezionista di armi, l'ottenimento della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale.

Chi intende lavorare al servizio dello Stato poi deve pure presentare - secondo la legge - un estratto del casellario privato (anche se poi in pratica per i ticinesi d'origine ci si accontenta in prima battuta d'un'autocertificazione).

Tutto ciò per porre l'autorità nelle condizioni di tutelare potenziali vittime da atti di recidiva.

Se è vero che questo modo d'affrontare il problema rende più difficoltoso il reinserimento sociale di chi ha sbagliato ed è quindi stato condannato, è altrettanto vero che con la modifica delle regole del gioco voluta dal Parlamento federale verranno meno certe reti di protezione a vantaggio della popolazione che a nostro parere non hanno perso la loro ragione d'essere.

Più che non dotte disquisizioni di carattere giuridico, crediamo servano alcuni esempi illustrativi per mostrare il pericolo (e a volte le assurdità) ai quali si sarà confrontati.

A partire dal 1° gennaio 2006 potrà presentare un estratto privato sul quale non figura e non è mai figurata (non parliamo evidentemente di iscrizioni cancellate) nessuna condanna anche colui che intende divenire:

- poliziotto ed è stato condannato per pubblica istigazione alla violenza;
- funzionario del DFE ed è stato condannato per appropriazione semplice o funzionario presso la Sezione permessi e immigrazione ed è stato condannato per discriminazione razziale;
- agente di custodia ed è stato condannato per liberazione di detenuti;
- segretario giudiziario ed è stato condannato per sviamento della giustizia;
- tutore ufficiale ed è stato condannato per sottrazione di minorenni;
- infermiere presso l'ONC ed è stato condannato per atti sessuali con persone dipendenti;
- docente ed è stato condannato per esibizionismo e pornografia.

A sua volta il Parlamento, in perfetta incolpevole ignoranza, potrà eleggere a Giudice del Tribunale d'appello una persona condannata per sviamento della giustizia.

Non siamo per nulla certi che questa sia la buona via da imboccare mentre siamo sicuri che non è quella che sceglierebbe la popolazione ticinese se fosse chiamata ad esprimersi!

Aggiungiamo che la facile giustificazione secondo la quale in un "piccolo mondo" come il nostro "comunque tutto si viene a sapere" è debole anche perché le persone in causa potrebbero benissimo aver vissuto in precedenza (ed essere state condannate) al di fuori della sacra terra del Ticino.

Per queste ragioni, facendo uso delle facoltà previste dall'art 101 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti col Consiglio di Stato, chiedo al Governo - nella forma della mozione, proposta scritta fatta affinché si esamini l'opportunità di prendere un provvedimento di interesse generale - di chinarsi con urgenza sulla problematica valutando quali siano le misure che possono essere prese a livello cantonale per evitare le assurdità di cui sopra e nel caso in cui si giungesse alla conclusione che a livello del Cantone ci si ritrova in una situazione di impotenza, compia i passi necessari affinché siano le Autorità federali a porvi rimedio.

Alex Pedrazzini